

## La pianificazione paesaggistica in Emilia Romagna

Chiara Lanzoni  
Politecnico di Milano

### Il paesaggio nelle leggi regionali dell'Emilia-Romagna

I riferimenti al paesaggio nella legislazione urbanistica regionale sono contenuti nella recente legge regionale n. 23/2009 che introduce nella legge n. 20/2000 il Titolo III bis *Tutela e valorizzazione del paesaggio*.

Il nuovo approccio alla questione paesistica vede come sua base e fondamento la lunga tradizione dell'attenzione al paesaggio dell'Emilia-Romagna, riscontrabile all'interno del quadro legislativo regionale nei precedenti riferimenti normativi della disciplina urbanistica, della promozione della qualità architettonica e del paesaggio, della gestione delle aree naturali protette.

La legge urbanistica regionale n. 20 del 24 marzo 2000, *Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio* si configura come testo unico in materia e succede di quasi trent'anni la legge regionale urbanistica 18/1975.

Nella legge regionale n.20/2000 l'attenzione alla tutela e alla pianificazione paesaggistica si riflette nella centralità della sostenibilità, attraverso la valutazione preventiva delle politiche di gestione e trasformazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. E a questo fine opera la riorganizzazione delle competenze esercitate dai livelli istituzionali in attuazione del principio di sussidiarietà.

Con la legge regionale il governo del territorio viene profondamente innovato nei contenuti e nelle forme; i piani regolatori comunali vengono modificati nelle caratteristiche e procedure scorporandone i contenuti in tre nuovi strumenti di pianificazione generale - i Piani strutturali comunali (PSC), i Piani operativi comunali (POC) i Regolamenti urbanistico edilizi (RUE).<sup>1</sup> In particolare la legge stabilisce che il Quadro Conoscitivo, elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, deve avere riguardo dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici nel provvedere alla rappresentazione organica dello stato del territorio (art. 4). Gli strumenti di pianificazione devono dettare la disciplina di tutela e valorizzazione delle aree di valore naturale e ambientale, quali le aree boscate, i litorali marini, gli invasi e gli alvei, le golene, le aree umide; per gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale assicura la conservazione e ricostituzione del paesaggio rurale e del patrimonio relativo nel rispetto dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio.

Relativamente alla pianificazione all'art. 24 la legge specifica come il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) costituisca parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR), avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale. Il PTPR è lo strumento che individua le risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale e ne definisce la disciplina di tutela e valorizzazione.

Nel testo di legge la rappresentazione cartografica della tutela paesaggistica regionale è affidata al mosaico dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale approvati in attuazione del PTPR: i piani

provinciali costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Particolare rilievo assume il territorio rurale, per il quale le azioni di promozione, valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio, sono fondate sulla sua connotazione economica e strutturale oltre che nella funzione di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

Per gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, definiti come "caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo", la pianificazione territoriale e urbanistica prevede la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio; la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali; la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.<sup>2</sup>

Per questi ambiti rurali la legge prevede che sia la pianificazione provinciale ad individuare quali siano le trasformazioni e le attività di utilizzazione compatibili con le caratteristiche e i valori del contesto.

Oltre alla citata legge regionale n. 20/2000 che disciplina l'utilizzo del territorio i riferimenti normativi della Regione in materia paesistica sono da ricercare nelle leggi dedicate all'edilizia, alla qualità architettonica e all'ambiente.

La prima legge emilano-romagnola dedicata al tema della qualità architettonica e del paesaggio è

la n. 16/2002, *Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio*.

Il provvedimento manifesta l'intenzione di superare le distinzioni fra politiche per i luoghi urbani e quelle per i luoghi rurali, promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico presenti sull'intero territorio, oltre al miglioramento della qualità architettonica e il recupero del valore paesaggistico.

La legge disciplina una possibile azione per raggiungere gli obiettivi di qualità, puntando all'eliminazione, tramite demolizione parziale o totale, delle opere incongrue lesive dei valori paesaggistici.<sup>3</sup>

Il compito di individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definire gli obiettivi di qualificazione e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare, viene affidato alla pianificazione comunale attraverso lo strumento del PSC – Piano Strutturale Comunale.

In materia ambientale la legge regionale n. 6/2005 *Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000*, riconosce alla scala regionale e alla pianificazione di area vasta il ruolo di principale riferimento territoriale per l'integrazione delle politiche ambientali e paesaggistiche, ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed europea.

In Emilia-Romagna le funzioni amministrative relative alla gestione della tutela del paesaggio sono delegate ai Comuni fin dalla legge regionale n. 26/1978 e s.m.i., con cui la regione ha delegato agli stessi le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. L'assetto istituzionale è ampiamente consolidato e la

limitazione di delega ai Comuni legata all'approvazione dei piani paesaggistici (art. 143 del *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*) non coinvolge il caso emiliano-romagnolo, poiché la regione è in fase di adeguamento del piano paesaggistico vigente.<sup>4</sup>

I Comuni istituiscono la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, facoltà introdotta dalla legge regionale n. 31/2002, *Disciplina generale dell'edilizia*. La commissione è un organo consultivo a cui spetta "l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico."

Con determinazione del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e internazionali n. 13823 del 31 dicembre 2009 si è conclusa la fase di verifica regionale dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Con tale atto sono stati indicati i Comuni che non sono risultati ancora adeguati ai requisiti ed entro il termine del 30 giugno 2010 i comuni che dovessero risultare ancora non adeguati saranno dichiarati decaduti dalla funzione di rilascio.

## Il Paesaggio negli strumenti di pianificazione regionale

*Il Piano Paesistico dell'Emilia-Romagna: struttura e contenuti*

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato nel 1993 e ancora oggi vigente anche se in fase di adeguamento, viene riconfermato per la tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica dell'intero territorio regionale, sulla base della convinzione che esistono livelli di trasformabilità diversi a seconda del ruolo che una determinata situazione territoriale e paesistica assume nell'ambito del sistema ambientale, naturalistico e storico-culturale di appartenenza.

Il piano attraverso scelte di trasformazione e di sviluppo compatibili con i diversi ambienti regionali portò il tema del passaggio da una fase di difesa passiva ad una fase di salvaguardia articolata in funzione dei caratteri del territorio: la struttura fisica e paesaggistica del territorio venne integrata con l'assetto urbanistico.

Il piano paesistico influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale. Gli operatori ai quali il piano si rivolge sono la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore; le Province che nell'elaborazione dei Piani territoriali di Coordinamento Provinciale assumono ed approfondiscono i contenuti del piano paesistico nelle varie realtà locali; i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori

pubblici e privati che con le loro azioni incidono direttamente sul paesaggio.

L'obiettivo generale che il piano si pone è quello di fornire parametri di riferimento che possano essere utilizzati per valutare la compatibilità delle scelte di trasformazione e per avere una chiara cognizione delle conseguenze che tali scelte comportano, in termini di coerenza, di identità, di nuove opportunità anche economiche.

L'impostazione strutturale del Piano Paesistico è di tipo tradizionale: lo strumento è formato da un corpo normativo e da una cartografia che delimita le aree a cui si applicano le relative disposizioni.

Il Piano Paesistico individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento (le cosiddette «invarianti» del paesaggio) si pongono come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale. Secondo queste valutazioni i caratteri strutturanti il paesaggio considerati nel piano sono suddivisi in tre gruppi: *sistemi*, *zone* ed *elementi*. Ai *sistemi* appartengono gli ambiti che strutturano e definiscono la forma e l'assetto del territorio regionale; alle *zone* appartengono gli ambiti che connotano e caratterizzano le diverse realtà regionali; agli *elementi* appartengono gli oggetti intesi come ambiti o elementi aventi una propria definita ed inconfondibile identità.




Figura 1. Piano Territoriale Paesistico Regionale dell'Emilia Romagna, Quadro d'unione: zone ed elementi di particolare interesse storico; zone ed elementi di interesse paesaggistico-ambientale; zone ed elementi strutturanti la forma del territorio.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico individua ventitré *Unità di paesaggio* per tutto il territorio regionale. Le *Unità di paesaggio* rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distinte e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione; permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano-romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti.

In ogni *Unità di paesaggio* è riconoscibile una sostanziale omogeneità strutturale, di caratteri e relazioni, che si costituisce come ambito di riferimento entro cui applicare le regole della tutela avendo ben presenti il ruolo e il valore degli elementi che concorrono a caratterizzare il sistema territoriale e ambientale in cui si opera.




Figura 2. Piano Territoriale Paesistico Regionale. Tavola delle 23 Unità di Paesaggio. (1.Costa Nord; 2.Costa Sud; 3.Bonifica ferrarese; 4.Bonifica romagnola; 5.Bonifiche estensi; 6.Bonifiche bolognesi; 7.Pianura romagnola; 8.Pianura bolognese, modenese e reggiana; 9.Pianura parmense; 10.Pianura piacentina; 11.Fascia fluviale del Po; 12.Collina della Romagna centro-meridionale; 13.Collina della Romagna centro-settentrionale; 14.Collina bolognese; 15.Collina reggiana-modenese; 16.Collina piacentina-parmense; 17.Oltrepo' pavese; 18.Montagna romagnola; 19.Montagna bolognese; 20.Montagna del Frignano e Canusiana; 21.Montagna parmense-piacentina; 22.Dorsale appenninica in area romagnola e bolognese; 23.Dorsale appenninica in area emiliana.)

Oltre che una finalità metodologica per la lettura dei caratteri territoriali le *Unità di Paesaggio* rappresentano il riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTPR: "Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela"<sup>5</sup> Coerentemente al piano regionale gli strumenti di pianificazione infra-regionale sono tenuti ad

individuare le *Unità di paesaggio* di rango provinciale. Allo stesso modo i Comuni individuano le *Unità di paesaggio* di livello comunale.

Il Piano racchiude alcuni contenuti innovativi per gli anni in cui viene redatto: parte dal presupposto che il paesaggio non è immutabile nel tempo, né sempre uguale a sé stesso; l'impostazione metodologica dello strumento integra nella disciplina paesaggistica i contenuti ambientali che stanno alla base delle espressioni fisiche, biologiche e antropiche percepibili, e afferma negli obiettivi e nelle scelte una nuova cultura dello sviluppo.

In continuità con l'elaborazione del PTPR la Regione avviò la redazione del "Progetto Atlante. Quadro di riferimento, analisi degli strumenti esistenti, implementazione metodologica e applicazione prototipale" finalizzato alla verifica della funzionalità e della concreta applicazione di un modello imperniato sulle Unità di paesaggio.

L'Atlante rappresenta il tentativo di realizzare uno strumento che permettesse la valutazione preventiva delle trasformazioni che le politiche territoriali inducono sul paesaggio. Non ha carattere strutturale ma rimane un documento illustrativo redatto in continuità con le elaborazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

A ciascun ambito paesaggistico omogeneo sono stati assegnati diversi livelli di significatività attraverso opportuni indicatori sintetici descrittivi del valore paesaggistico e ambientale globale, con attenzione al ruolo ecologico degli ambiti territoriali individuati.

Sulle diverse possibilità di valutazione del paesaggio il progetto prende in considerazione lo stato dell'arte e la composizione del paesaggio nei "costituenti fondamentali", arrivando a definire una proposta per l'attribuzione dei valori agli elementi del paesaggio.<sup>6</sup>

### **I Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio**

Congiuntamente al complesso sistema di tutela descritto, il Piano prevede e delimita una serie di interventi da definire con specifici progetti di tutela e valorizzazione, che la Regione può promuovere direttamente attraverso azioni proprie, o incentivare indirettamente fornendo aiuti finanziari alle Province e ai Comuni.

I progetti strategici, introdotti dall'art. 32 delle Norme del Piano Territoriale Paesistico e riconfermati dalla legge regionale n. 23/2009, arricchiscono il Piano e definiscono nello specifico interventi di particolare importanza per parti significative del territorio.

Proprio la legge regionale in materia paesistica indica come temi da prediligere nell'articolazione dei progetti, le aree compromesse e degradate, per cui favorire il recupero, e i contesti identitari individuati dal PTPR, in cui promuovere nuovi valori paesaggistici.<sup>7</sup>

Si segnalano inoltre come aree preferenziali per la realizzazione dei progetti, i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.

I progetti possono riguardare alcune delle seguenti tipologie progettuali:

- a. gli ambiti perimetrali come "progetti di tutela e valorizzazione" nella cartografia del Piano territoriale paesistico regionale, riguardante gli ambienti fluviali, al fine di creare nuove possibilità di fruizione e di sperimentare forme di riqualificazione e gestione integrata dell'ambito fluviale;
- b. i sistemi idraulici e l'archeologia industriale quali elementi costitutivi e caratterizzanti il

paesaggio della pianura, che possono rappresentare occasioni importanti dal punto di vista testimoniale e didattico;

- c. le preesistenze archeologiche e paleontologiche, al fine di consentire la conoscenza e la fruizione di alcune zone di particolare interesse scientifico e documentale, realizzando circuiti e aree organizzate che dovranno promuovere la potenzialità didattica e culturale riferita all'eredità di forme di vita e di civiltà del passato, in connessione con altri elementi significativi del patrimonio storico-paesaggistico circostante e museografico locale;
- d. le colonie marine e le loro aree di pertinenza, che offrono possibilità per operazioni di riqualificazione ambientale e paesistica della fascia costiera, contribuendo alla qualificazione di contesti fortemente urbanizzati e alla valorizzazione di porzioni di litorale che presentano ancora un significativo aspetto di naturalità;
- e. le aree del demanio pubblico o comunque di proprietà pubblica che rappresentano un potenziale per le attività di riqualificazione ambientale;
- f. le aree agricole di frangia urbana, caratterizzate da usi impropri del suolo e da tipi di insediamento marginale, e le zone di fruizione visuale lungo gli assi viari a maggiore intensità di traffico, al fine di creare spazi verdi di penetrazione e di collegamento con la città;
- g. la campagna-parco, con la finalità di conservare e di documentare il paesaggio rurale storico.

Il primo Progetto-pilota promosso dalla Regione in modo diretto in attuazione della legge regionale n. 47/1992 è quello denominato "Po, Fiume d'Europa" ridefinizione di un modello territoriale di gestione ecosostenibile (Programma regionale anno 1998, Delibera G.R. n. 2816/1998).

L'idea generale del progetto deriva dalla volontà di recuperare il ruolo e il significato del fiume nella caratterizzazione strutturale del paesaggio della pianura, attraverso la valorizzazione della regione fluviale nel suo insieme, evidenziando l'intreccio delle dimensioni ecologica, economica, socioculturale.

Il progetto rappresenta un'esperienza-pilota anche per il carattere originale nell'adozione e applicazione dell'integrazione settoriale e della condivisione partecipata alle diverse fasi del lavoro. Il progetto non si è sostituito alle progettualità programmate o in corso ma le ha messe a sistema, riconducendole ad una visione unitaria del territorio orientata al miglioramento qualitativo dell'ambiente e del paesaggio fluviale.

L'ambito progettuale comprende la regione fluviale del Po comprendente gli ambiti golenali e le contigue fasce perifluviali in sponda destra ricadenti nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, per una lunghezza di 120 km e una superficie complessiva di 144.797 kmq.

Il progetto è stato concepito come un laboratorio di concertazione territoriale, nel quale hanno partecipato attivamente le Province (cofinanziatrici dell'iniziativa), i Comuni e le Associazioni delle categorie economiche (agricoltura, pioppicoltura, attività estrattive) e ambientaliste territorialmente coinvolte. L'assetto territoriale così come le modalità e gli strumenti d'attuazione sono stati definiti congiuntamente.

Come obiettivo strategico si assume la riorganizzazione spaziale e gestionale delle pertinenze del Po attraverso la forma di una rete ecologica polivalente, "uno scenario che combina le regole del territorio con quelle del paesaggio e dell'ecosistema, in grado di utilizzare in modo ottimale le opportunità fornite dal particolare sistema del medio Po senza comprometterne i valori e le potenzialità".<sup>8</sup>

Il Progetto ha inteso attuare e qualificare gli obiettivi del PTPR, del Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità del Po integrandoli all'interno di un quadro progettuale unitario. Tra le finalità principali l'iniziativa ha voluto integrare e sostenere le azioni di valorizzazione turistica del fiume e fornire indicazioni per la pianificazione urbanistica ai comuni.

All'interno del Progetto sono stati individuati alcuni ambiti di approfondimento progettuale sulle quali si è proceduto a redigere progetti di riqualificazione tenendo conto dell'eventuale progettualità presente sull'area individuata.<sup>9</sup>

Tra i contenuti progettuali l'iniziativa fornisce un "Quaderno degli interventi tipo", una guida alla individuazione delle tipologie di intervento utilizzabili per la costruzione della rete ecologica.

Tra i progetti di tutela e valorizzazione del paesaggio promossi a livello locale la regione colloca ai primi posti della propria graduatoria tematica il progetto "Lungo i bordi. Riqualificazione del paesaggio agrario di margine" (Programma regionale anno 2007, Delib. G.R. n. 2180/2007), promosso dal comune di Reggio Emilia, dal comune di Albinea e dalla Provincia di Reggio Emilia.

Il Progetto, realizzato attraverso un importante percorso partecipativo, nasce come approfondimento del Piano Strutturale Comunale della città di Reggio Emilia e rappresenta il

passaggio dalla scala urbanistica a quella progettuale dei temi paesistici.

Sarà interessante vedere come lo studio e le proposte per questo paesaggio di margine in trasformazione producano poi norme e indirizzi nella pianificazione comunale che superino il concetto della tutela.

## Riferimenti bibliografici

- CANEVARI ANNA PAOLA, PALAZZO DANILO, *Paesaggio e territorio: strumenti di pianificazione e modi di governo*, Franco Angeli, Milano 2001.
- CARTEI GIAN FRANCO (a cura di), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, il Mulino, Bologna 2007.
- INU EMILIA ROMAGNA, Considerazioni dell'INU - Emilia Romagna sul PdL regionale "Governo e riqualificazione solidale del territorio", pubblicato sul sito <http://www.inu.it/sezioniregionali/emiliaromagna/documen.html>
- ITALIA NOSTRA, *Il paesaggio dell'Emilia Romagna o della tutela indebolita*, in [www.eddyburg.it](http://www.eddyburg.it), settembre 2009.
- MARANGONI BARBARA (a cura di), *Paesaggi in divenire. Atlante dei paesaggi dell'Emilia Romagna*, Regione Emilia-Romagna 2007.
- POLI GIANCARLO, *Dal Piano delle condizioni alla politica per il paesaggio. Verso l'adeguamento del piano paesaggistico*, Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, 30 giugno 2009. Documento pubblicato sul sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/ptr/>
- SETTIS SALVATORE, *Un pò di storia e le aporie irrisolte di un rapporto difficile alla vigilia di un passaggio importante: la revisione del Codice*, da la Repubblica, 27 novembre 2007, [www.eddygurg.it](http://www.eddygurg.it)
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Assessorato Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione - Servizio Valorizzazione e Tutela del paesaggio e degli Insediamenti Storici, *Progetti di paesaggio. Idee ed esperienze nella programmazione regionale*, Servizio Stampa e Informazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, 2007.
- URBANI PAOLO, *Sostenibilità, coesione e competitività nel governo del territorio*, relazione presentata al Convegno "Dall'urbanistica al governo del territorio" Firenze, 18 aprile 2004, pubblicata sul sito [www.pausania.it](http://www.pausania.it)
- ZAOLI MARCO, *Emilia-Romagna*, in *Urbanistica Dossier* n. 112/2009, pagg. 18-19.

## Riferimenti iconografici

- Figura 1: tratta dal sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/index.asp>
- Figura 2: tratta dal sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/unita.htm>

*Testo acquisito dalla redazione nel mese di Marzo 2010.*  
 © Copyright dell'autore. Ne è consentito l'uso purché sia correttamente citata la fonte.

<sup>1</sup> Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale con riguardo a tutto il territorio comunale; delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale del territorio stesso. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso. Il Piano Operativo Comunale (POC) individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco di cinque anni, in conformità a quanto previsto dal PSC.

<sup>2</sup> Allegato A alla Legge Regionale 20/2000, art. A-16 e art. A-18.

<sup>3</sup> Sono definite opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi, Legge Regionale n. 16/2002, art. 10.

<sup>4</sup> Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 146, comma 6, dispone l'esercizio diretto da parte della Regione della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ma prevede anche la possibilità di delegare

l'esercizio di tale funzione alle Province, a forme associative e di cooperazione tra enti locali, ai Comuni "purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

<sup>5</sup> Norme del Piano Territoriale Paesistico regionale, art. 6, comma 2.

<sup>6</sup> Regione Emilia-Romagna, Progetto Atlante. Quadro di riferimento, analisi degli strumenti esistenti, implementazione metodologica e applicazione prototipale, tratto dal sito [www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

<sup>7</sup> Legge regionale n. 23/2009, art. 40-septies

<sup>8</sup> Scheda dell'esperienza *Progetto "Po, Fiume d'Europa"*, tratta dal sito del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, [www.cirf.org](http://www.cirf.org)

<sup>9</sup> Le aree di approfondimento progettuale individuate sono: Isola Serafini, foce Trebbia-isolotto Maggi (provincia di Piacenza); lanca di Mezzani, lanca di Stagno (provincia di Parma); foce Enza a Brescello, golena tra Guastalla e Gualtieri (provincia di Reggio Emilia).